

TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE PUGLIESE
BARI

CORAM R.P.D. FABIO TANGARI, PONENTE

DIOCESI DI

Prot. n. 74/22

NULLITATIS MATRIMONII

L. – C.

SENTENZA DEFINITIVA DI PRIMO GRADO

Nel Nome del Signore. Amen.

Nell'anno decimo del Pontificato di Papa Francesco, il giorno 2 maggio 2022,

i Rev.mi Signori:

Mons., Preside del Collegio

Sac. Fabio Tangari, Giudice Ponente

P., Giudice

nella causa di nullità di matrimonio

tra

G., nato.... e ... alla Via ..., cap.,

e

S., nata residente ..., cap.,

entrambi rappresentati e patrocinati dal patrono stabile, avv. ...

con l'intervento in causa del Difensore del Vincolo, dott. ..., vista la propria competenza in ragione del luogo della celebrazione del matrimonio, a norma del can. 1672, 1° MI, hanno pronunciato la seguente sentenza definitiva in primo grado di giurisdizione.

FATTISPECIE

1. G. e S. si conobbero nel 2005 sui *social network*, quando l'uomo aveva 20 anni, mentre la donna era solo una diciassettenne. Incontratisi di persona dopo alcuni mesi, decisero di proseguire il rapporto di amicizia instauratosi tra loro, continuando tuttavia a mantenere i contatti tramite *chat* e vedendosi di tanto in tanto, poiché vivevano in paesi geograficamente molto lontani. Constatata una reciproca sintonia, solo dopo diversi anni diedero inizio ad una relazione sentimentale.

2. Malgrado la diversità caratteriale, la relazione di coppia fu sostanzialmente serena, poiché il rapporto fu vissuto prevalentemente a distanza, con una frequentazione limitata ed incontri sporadici. Ciò inevitabilmente non consentì una sufficiente conoscenza reciproca, rimasta sempre superficiale. Nonostante tali presupposti, pesando all'uomo gli spostamenti per poter incontrare la fidanzata, mentre desiderando la donna allontanarsi dall'ambiente familiare di origine per lei assai limitante, le parti decisero di convolare a nozze, che vennero celebrate il presso la chiesa parrocchiale di

3. La convivenza coniugale si protrasse per otto anni, senza tuttavia che le parti siano riuscite a costruire una reale comunione di vita. Tra i coniugi, infatti, venne immediatamente a mancare la sintonia, l'armonia e l'intimità della coppia, avendo preso atto di non conoscersi affatto. La vita matrimoniale, peraltro, fu caratterizzata da una certa apatia e monotonia, nonché da incomprensioni e litigi anche per motivi banali, cosa che con il tempo rese insoddisfacente e intollerabile la convivenza. Scoperta una relazione extraconiugale di natura omosessuale intrattenuta dalla moglie, l'uomo immediatamente si risolse di interrompere la vita coniugale. Con provvedimento del Tribunale di ..., in data ... è stata omologata la separazione consensuale dei coniugi. Dal matrimonio è nato un solo figlio.

4. Con libello congiunto depositato il 9 dicembre 2020, i sig.ri G. e S. hanno presentato istanza presso Questo Tribunale, competente in ragione del luogo della celebrazione, chiedendo la dichiarazione della nullità del loro

matrimonio per “Grave difetto di discrezione di giudizio da parte dell’uomo e della donna circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente (can. 1095 n. 2)” ed “Incapacità dell’uomo e della donna ad assumere e ad adempiere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica (can. 1095 n. 3). Ammesso il libello in data 10 dicembre 2020, in assenza di eccezioni da parte del Difensore del Vincolo con decreto del 17 gennaio 2021 è stato costituito il Collegio e concordata la formula del dubbio come segue: “Se consti della nullità del matrimonio per: 1. Grave difetto di discrezione di giudizio da parte dell’uomo e da parte della donna circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare ed accettare reciprocamente (can. 1095, n. 2); 2. Incapacità dell’uomo e della donna ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica (can. 1095, n. 3). Durante la fase istruttoria sono state escuse le parti e sono stati ascoltati due testimoni da loro presentati. Su entrambe le parti è stata disposta una perizia *ex officio*, eseguite dal dott. Esaurita la fase istruttoria, la pubblicazione degli atti è stata decretata il 15 novembre 2021, mentre la conclusione in causa è stata decretata in data 11 gennaio 2022. Il Difensore del Vincolo ha consegnato le sue *Animadversiones*, datate 9 marzo 2022. Il patrono delle parti ha depositato il suo *Restrictus* in data 28 febbraio 2022. Terminata la fase della discussione, la causa era riservata al Collegio dei Giudici per la decisione.

IN DIRITTO

5. Dopo aver affermato, sulla scorta del diritto naturale, la necessità e l’insostituibilità del consenso dei nubendi, quale causa efficiente del matrimonio, la normativa canonica specifica che il consenso matrimoniale è un atto di volontà, che deve essere manifestato espressamente tra persone giuridicamente abili (cf. can. 1057 §1). In quanto atto umano, volontario, responsabile e libero, pertanto, il consenso richiede la capacità naturale dei contraenti, i quali devono essere in possesso delle facoltà razionali e volitive e godere di uno stato di libertà personale, in modo che possano prendere una decisione cosciente e libera in ordine allo stato di vita matrimoniale e siano in

grado di donarsi e accettarsi reciprocamente. Chiarita l'essenzialità dell'abilità giuridica naturale quale indispensabile requisito di validità ed efficacia del consenso matrimoniale, la legislazione canonica presenta tre figure giuridiche di incapacità consensuale, che irritano il vincolo coniugale: "*Sunt incapaces matrimonii contrahendi: 1° qui sufficienti rationis usu carent; 2° qui laborant gravi defectu discretionis iudicii circa iura et officia matrimonialia essentialia mutuo tradenda et acceptanda; 3° qui ob causas naturae psychicae obligationes matrimonii essentialia assumere non valent*" (can. 1095). Nelle prime due ipotesi l'incapacità del nubente nel porre l'atto psicologico del consenso determina una volontà consensuale insufficiente; nella terza figura l'incapacità alla relazione interpersonale coniugale rende inefficace il consenso nell'atto della sua emissione.

DE GRAVI DEFECTU DISCRETIONIS IUDICII

6. La seconda fattispecie enumerata nel succitato canone esige nel nubente una sufficiente **discrezione di giudizio**, perché questi possa contrarre un valido matrimonio. Si tratta di quella dimensione della capacità consensuale, che interessa la sfera estimativa-deliberativa della persona, coinvolgendo sia la cognizione critica sia la libertà di scelta. Infatti, per emettere un valido consenso, oltre a godere di un adeguato uso delle facoltà intellettive, è necessario che il nubente sia provvisto della maturità psicologica e della libertà interna necessarie per assumere una decisione tanto impegnativa, qual è la scelta matrimoniale, che coinvolge l'intera futura esistenza. Sulle dimensioni della *discretio iudicii*, così si esprime la giurisprudenza rotale: "*Idem est ac maturitas iudicii quae fundatur super tribus praerequisitis, ex parte nupturientis: a) sufficienti cognitione intellectuali circa obiectum consensus; b) critica cognitione aestimativa de negotio matrimoniali atque de eiusdem iuribus ac oneribus; c) libertate interna seu capacitate libere sese determinandi ad matrimonium ineundum*" (coram Ragni, 12 iulii 1994, in *R.R.Dec.*, vol. LXXXVI, p. 380, n. 3).

7. La discrezione di giudizio, quindi, comprende non solo la conoscenza intellettuale astratta dell'oggetto del matrimonio, ma la capacità di valutarlo

realisticamente, in riferimento alla propria esistenza e alla persona del futuro coniuge. L'integrità della *discretio iudicii* proviene da una armonica unione e cooperazione delle facoltà dell'intelletto e della volontà, per mezzo delle quali il contraente può apprezzare prudentemente ed assumere con ragionevole deliberazione i gravi diritti e doveri inerenti il matrimonio (Cf. A. D'AURIA, *Il consenso matrimoniale. Dottrina e giurisprudenza canonica*, Roma 2007, 156-157). La capacità consensuale matrimoniale, tuttavia, non richiede una condizione di indiscusso equilibrio psichico, ma solo quel tanto di integrità delle facoltà psichiche superiori, che permetta una conveniente valutazione dell'atto che si vuole compiere e consenta l'autonomia nel decidersi ad esso, così che l'atto possa dirsi proprio del soggetto che lo compie (cf. M. F. POMPEDDA, *Il canone 1095 del nuovo Codice di Diritto Canonico tra elaborazione precodificiale e prospettive di sviluppo interpretativo*, in *Ius Canonicum*, XXVII [1987], 543). Per questa ragione, un valido consenso non esige la piena maturità umana, ma soltanto quella maturità specifica per valutare nel concreto ciò che concerne l'unione coniugale. In proposito, nell'Allocuzione alla Rota Romana del 1987 Giovanni Paolo II precisa che, mentre la maturità psichica è il punto d'arrivo dello sviluppo umano, la maturità in senso canonico è il punto minimo di partenza per la validità del matrimonio (cf. IOANNES PAULUS II, *Allocutio ad Romanae Rotae Praelatos Auditores*, 5 februarii 1987, n. 6, in *AAS LXXIX* [1987], p. 1457), al di sotto del quale ogni contraente va considerato irresponsabile dell'atto del consenso matrimoniale o radicalmente inadatto alla condizione coniugale. Dunque, la maturità richiesta è la capacità minima per sposarsi, non l'abilità per la realizzazione perfetta della vita coniugale.

8. Il can. 1095, n. 2 riconosce effetto irritante ad una discrezione di giudizio carente, ossia intaccata da un difetto che impedisca nel soggetto il corretto esercizio di quella maturità specifica ordinata e proporzionata al matrimonio, che impegna due persone nel dono reciproco di sé per tutta la vita. Si tratta di una incapacità naturale di produrre l'atto del consenso come atto umano, frutto di una volontà deliberata e di una giusta estimazione della natura del matrimonio e dei diritti e dei doveri, che vengono ad interessare in

concreto la persona del contraente. A tal proposito, si deve ribadire che oggetto della discrezione di giudizio sono i diritti e i doveri essenziali derivanti dal patto matrimoniale, da dare ed accettare reciprocamente con una persona concreta. Trattandosi di diritti e doveri essenziali, cioè pertinenti all'essenza del connubio, essi si riferiscono al matrimonio nella sua totalità come consorzio tra l'uomo e la donna coinvolgente tutta la vita (cann. 1055 §1; 1057 §2); perpetuo ed esclusivo (can. 1056); ordinato al bene dei coniugi ed alla generazione ed educazione della prole (can. 1055 §1). Pertanto, la difettualità della discrezione di giudizio ha una connotazione relativa, riguardando esclusivamente l'oggetto essenziale del consenso matrimoniale: *“Iudicii discretionis defectus commensurandus est relationi quam habet, directae vel indirectae, cum ipso obiecto vel fine contractus matrimonialis, id est, ‘circa iura et officia matrimonialia essentialia mutuo tradenda et acceptanda’ ”* (coram Bottone, 12 decembris 2002, *R.R.Dec.*, vol. XCIV, p. 774, n. 7). Inoltre, la normativa canonica precisa che l'incapacità a contrarre matrimonio non può attribuirsi ad una qualsiasi lacuna nella sfera psichica del soggetto, essendo necessario che il difetto di discrezione di giudizio debba qualificarsi come grave. Su questo aspetto la succitata sentenza *coram* Bottone insegna: *“Iudicii discretionis defectus [...] atque manare debet ex severa anomalia vel gravi perturbatione indolis, characteris ac personalitatis tempore quo matrimonium celebratum est praesente, etiam in forma latenti, sed realiter”* (*Ibidem*). Non si richiede una totale assenza, ma è sufficiente una capacità discretiva che non abbia raggiunto quel livello adeguato richiesto dall'oggetto del giudizio e che è costituito dai diritti-doveri essenziali matrimoniali (cf. A. D'AURIA, *Il consenso matrimoniale*, 163).

9. Oltre ad una retta capacità conoscitiva e ad un'adeguata capacità critica, alla discrezione di giudizio appartiene, quale elemento costitutivo, la libertà interiore nella decisione della scelta matrimoniale o capacità di autodeterminazione. Dottrina e giurisprudenza affermano che non esiste consenso se manca la libertà interna, richiedendosi nella persona che esprime il consenso matrimoniale la padronanza delle sue azioni. In specifico, si richiede quella libertà psicologica immune da qualunque necessità, coazione o

condizionamento interiore, che influiscano direttamente sulla volontà, diminuendone la capacità di autodeterminazione. La libertà che si richiede nel nubente è quella proporzionata al matrimonio, per il quale si esige una maggiore responsabilità rispetto alle altre scelte della vita normale. Essa cessa di essere proporzionata al matrimonio, quando la volontà risulti dominata da un fattore motivante che prevalga sugli altri, strumentalizzandola e togliendole ogni possibilità di volere diversamente (Cf. A. D'AURIA, *Il consenso matrimoniale*, 198). Si tratterebbe di una determinazione intrinseca, a causa di una *determinatio ad unum*, dove gli impulsi istintuali determinano la scelta, così che non possa avere campo il libero arbitrio, trovandoci in realtà di fronte ad una volontà non pienamente padrona della propria libertà nell'emettere il consenso. Soltanto l'individuo che, nel suo processo di maturazione, è pervenuto ad una personalità adattata e integrata, capace di affrontare e risolvere le situazioni in base ai valori che orientano la sua esistenza, è in grado di resistere realmente a tali impulsi. La volontà, dunque, deve deliberare in maniera libera da coazione interna, capace di opporsi e resistere ad istinti ed impulsi interni, scegliendo coscientemente e con libertà, se e con chi contrarre.

DE INCAPACITATE ASSUMENDI OBLIGATIONES MATRIMONII ESSENTIALES

10. La terza fattispecie irritante il matrimonio censita dal can. 1095 riguarda l'incapacità ad assumere gli obblighi coniugali essenziali. Il matrimonio, infatti, in quanto *consortium totius vitae* che si fonda sulla mutua donazione ed accettazione dei coniugi, richiede la capacità dei contraenti non solo a comprendere la natura degli obblighi da esso derivanti, ma anche ad assumere e mantenere tali obblighi. Ciò a cui si guarda non è più il processo di formazione del consenso e la capacità del contraente di compiere un atto umano, ma la capacità del nubente, al momento della prestazione del consenso, di potersi assumere le obbligazioni che scaturiscono dal patto e di poterle compiere in futuro. In questo caso "assumere" significa farsi carico qui ed ora di quegli atti e di quei comportamenti che promanano dal patto coniugale obbligandosi a portarli a compimento nella vita coniugale. La natura dell'incapacità va considerata come "*radicalis ineptitudo, inadaequatio vel*

non disponibilitas subiecti circa obiectum essenziale consensus matrimonialis in ordine ad obligationum essentialium adimpletionem” (coram Stankiewicz, 26 iunii 1997, in *R.R.Dec.*, vol. LXXXIX, p. 534, n. 9).

11. L’incapacità si riferisce, quindi, alla impossibilità di assumere nel matrimonio la reciproca donazione e accettazione dei diritti e delle obbligazioni essenziali che costituiscono l’oggetto formale del consenso matrimoniale. Non si tratta solo di ciò che è facoltativo, per quanto opportuno ed auspicabile, ma di quanto è obbligatorio e inderogabile, connesso con l’essenza dell’unione matrimoniale; in altri termini, di quelle prestazioni giuridiche esigibili, dalle quali dipende la stessa sussistenza del matrimonio. Tali obbligazioni giuridiche, infatti, sorgono dal vincolo coniugale ed appartengono all’oggetto della volontà consensuale, ossia il *consortium totius vitae*: l’integrazione personale nella comunità di vita coniugale; la costruzione della relazione interpersonale coniugale; la realizzazione della complementarietà del coniuge ad ogni livello; l’accettazione della prole e la connessa educazione; la salvaguardia dell’unità del vincolo e della fedeltà ad esso. Sono obbligazioni che promanano dai fini del matrimonio (can. 1055 §1), dalle sue proprietà essenziali (can. 1056), e da tutto ciò che appartiene in modo essenziale al consorzio coniugale: “*Non solum ad tria essentialia matrimonii bona, capacitas assumendi sese extendit, sed etiam, ad verum consortium totius vitae in bonum coniugum ordinatum, quod matrimonii essenziale elementum est*” (coram Alwan, 18 februarii 1997, in *R.R.Dec.*, vol. LXXXIX, p. 117, n. 10).

12. L’*incapacitas assumendi* deve riferirsi al rapporto tra il soggetto che contrae e l’oggetto del consenso matrimoniale, non invece alla relazione tra soggetto e soggetto. Pertanto, non si può confondere l’incapacità di assumere con le difficoltà per portare avanti una relazione validamente instaurata a causa delle specifiche personalità di entrambi i contraenti. Certamente, l’incapacità di assumere gli oneri coniugali essenziali non si evidenzierà fino a quando non si constaterà una radicale incapacità di adempierli. Tuttavia, non sempre l’incapacità di adempiere l’oggetto del patto suppone l’incapacità di assumerlo, potendo quell’incapacità essere intervenuta successivamente

all'atto consensuale. Peraltro, l'inadempimento potrebbe essere dovuto a cattiva volontà o scarso impegno da parte dei coniugi. Nell'Allocuzione alla Rota Romana del 1997 Giovanni Paolo II, richiamando la visione antropologica cristiana, sottolineava "la necessità del sacrificio, dell'accettazione del dolore e della lotta come realtà indispensabili per essere fedeli ai propri doveri". Ed avvertiva i Prelati Uditori: "Sarebbe fuorviante, nella trattazione delle cause matrimoniali, una concezione, per così dire, troppo 'idealizzata' del rapporto tra i coniugi, che spingesse ad interpretare come autentica incapacità ad assumere gli oneri del matrimonio la normale fatica che si può registrare nel cammino della coppia verso la piena e reciproca integrazione sentimentale" (IOANNES PAULUS II, *Allocutio ad Romanae Rotae Praelatos Auditores*, 27 ianuarii 1997, n. 4, in *AAS LXXXIX* [1997], p. 488). In poche parole, il Magistero pontificio invita a non confondere l'incapacità con la mera difficoltà, che si può incontrare nella vita coniugale, escludendo pertanto come motivo di nullità un'incapacità di natura soltanto morale, che non ha nulla a che vedere con la causa psichica richiesta dal Legislatore.

13. La legislazione canonica, infatti, esige che l'incapacità debba originarsi in una causa di natura psichica. Ciò significa che questa causa deve riguardare la strutturazione anomala della vita psichica del soggetto, i suoi processi patologici e la sua struttura psichica abnorme, che causano l'incapacità di assumere gli obblighi, indipendentemente dalla natura della causa efficiente, sia questa di indole organica oppure funzionale (cf. coram Stankiewicz, 22 februarii 1996, in *R.R.Dec.*, vol. LXXXVIII, p. 126, n. 18). La causa non è quella che provoca l'incapacità di consentire, ma che provoca nel soggetto un effetto negativo tale da renderlo non capace di emettere un consenso valido. Ciò che rileva è il nesso di proporzionalità tra la causa psichica e l'effetto in ordine all'assunzione degli obblighi derivanti dal patto matrimoniale, per cui la valutazione ha necessariamente un'impronta soggettiva e sarà oggetto di una specifica prova processuale, di natura tecnico-scientifica (cf. A. D'AURIA, *Il consenso matrimoniale*, 217-219). Quanto alle cause di natura psichica, non necessariamente devono essere di ordine psicopatologico o riconducibili a gravi anomalie mentali. Tra esse si possono annoverare anche i disordini, le

anomalie o i disturbi che, incidendo sulla personalità del soggetto e determinandone i comportamenti, comunque diminuiscono la sua capacità di assumere l'oggetto del patto coniugale e lo rendono inidoneo ad impegnarsi agli obblighi essenziali da esso promananti e relativi alla vita matrimoniale. Inoltre, l'incapacità invalidante il matrimonio deve sussistere al momento dell'emissione del consenso, ovvero deve trattarsi di una incapacità antecedente al matrimonio, cosicché l'impossibilità di corrispondere alle prestazioni cui ci si obbliga sia già presente nel momento del matrimonio *in fieri*, sebbene possa rivelarsi successivamente alle nozze.

14. L'**immaturità psico-affettiva** può essere annoverata tra le cause di natura psichica in grado di compromettere l'abilità naturale al matrimonio, rendendo una persona inidonea per un difetto grave della discrezione di giudizio o per incapacità ad assumere gli oneri essenziali coniugali. Per la giurisprudenza rotale l'immaturità "*consistit in modo agendi incongruo ac infantili ex parte alicuius aetatis adulti, sive propter defectum autonomiae functionalis in moderatione suiipsius sive ob defectum evolutionis personalitatis vel characteris*" (coram Boccafola, 1 iunii 1995, in *R.R.Dec.*, vol. LXXXVII, p. 340, n. 9). L'immaturità psico-affettiva diventa rilevante agli effetti della nullità del matrimonio, solo quando intacca sostanzialmente le componenti essenziali della capacità consensuale, e non quando costituisce soltanto una limitazione dello sviluppo della maturità personale; ovvero, quando incide gravemente sia sulla formazione del giudizio critico-valutativo in materia dei diritti e doveri coniugali essenziali, sia sul processo volitivo della scelta, sia anche sulla disposizione e idoneità per l'assunzione degli obblighi essenziali del matrimonio (cf. A. STANKIEWICZ, *La giurisprudenza della Rota Romana sull'immaturità affettiva*, in AA.VV., *Iustitia in caritate. Miscellanea di studi in onore di Velasio De Paolis*, Città del Vaticano 2005, 369). Gli studi inerenti tale tematica delineano alcuni tratti tipici dell'immaturità: incapacità di controllare e dominare le pulsioni emotive e passionali; insicurezza decisionale e tendenza a riproporre gli schemi affettivo-emotivi dell'infanzia; difficoltà ad instaurare validi rapporti

interpersonali e sociali; incapacità ad affrontare e ad adattarsi a situazioni nuove, che impongono sforzi organizzativi; inettitudine a vivere una minimale relazione interpersonale matrimoniale; incapacità a vivere il matrimonio come legame stabile, definitivo e oblativo (cf. J. M. PINTO GOMEZ, *L'im maturità affettiva nella giurisprudenza rotale*, in AA. VV., *L'im maturità psico-affettiva nella Giurisprudenza della Rota Romana*, Città del Vaticano 1990, 40; A. AMATI, *L'incidenza dell'im maturità psico-affettiva sul consenso matrimoniale nella dottrina e nella giurisprudenza canonica*, Roma 1993, 159). Elementi utili per valutare una condizione di im maturità sono le vicissitudini dell'età evolutiva, le modalità delle relazioni interpersonali, i disadattamenti sociali, l'insufficiente autonomia, i modi incongrui di comportamento quotidiano.

15. Nelle fattispecie di incapacità consensuale primo mezzo probatorio è costituito senza dubbio dalla ricostruzione dei fatti, ossia le condotte del soggetto presunto incapace, per verificare se esse integrino eventuali violazioni di doveri connessi allo stato di vita coniugale. Nell'accertamento giudiziale, teso alla ricostruzione dei fatti, precisati nelle loro coordinate di tempo, di frequenza, di eventuale ripetizione, un certo rilievo deve essere attribuito alle dichiarazioni dell'altro coniuge e alle deposizioni testimoniali, circa gli atteggiamenti o i comportamenti anomali del soggetto, sia prima della celebrazione del matrimonio, sia durante lo svolgimento della vita coniugale. Le dichiarazioni delle parti e dei testimoni devono riguardare il vissuto biografico e coniugale del soggetto, e precisare soprattutto l'inadempimento degli oneri essenziali del matrimonio (cf. coram Doran, 5 februarii 1990, in *Ius Ecclesiae*, III [1991], p. 165, n. 15). Maggiore valore indiziario assumono quei comportamenti negativi (commissivi o omissivi) del presunto incapace, che più da vicino tocchino le esigenze fondamentali della vita coniugale. Al contrario tra gli indizi in contrasto con l'accusata incapacità si annovera la lunga durata della convivenza, sebbene sia la qualità della medesima ciò che interessa accertare, senza indebiti automatismi tra il numero di anni di matrimonio e la sua validità.

16. Altro strumento probatorio indispensabile, richiesto dalla legge (cf. can. 1574), è la perizia, ausilio tecnico utile alla qualificazione psichica dei fatti emersi in sede giudiziale. Infatti, la valutazione della capacità consensuale del nubente richiede un chiarimento di carattere diagnostico del disturbo psichico riscontrato. Compito del perito è quello di prospettare la situazione psicologica della persona al momento del consenso e di accertare l'esistenza di perturbazioni psichiche nel nubente, chiarendone la natura, l'origine, la gravità, l'evoluzione nel tempo dei sintomi, l'influsso nel processo di formazione del consenso al tempo della celebrazione del matrimonio e nell'assunzione e nell'adempimento degli oneri essenziali del matrimonio (cf. coram Funghini, 25 ianuarii 1995, in *R.R.Dec.*, vol. LXXXVII, p. 79, n. 7). La perizia risulta quanto mai importante, perché offre conoscenze specialistiche che il giudice non possiede. Le conclusioni peritali non devono essere assunte acriticamente o respinte immotivatamente dal giudice. Per una adeguata valutazione della perizia, peraltro, a lui spetta vagliare il procedimento tecnico utilizzato, l'aderenza agli atti dei fatti che supportano la diagnosi peritale e la correttezza antropologica.

IN FATTO

17. Dall'esame degli atti e delle prove addotte il Collegio giudicante ha raggiunto la certezza morale della nullità del matrimonio per **grave difetto di discrezione di giudizio della donna circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare ed accettare reciprocamente** (can. 1095, n. 2) e per **incapacità della medesima parte ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica** (can. 1095, n. 3), capi che saranno trattati congiuntamente, essendo in stretta correlazione nella fattispecie oggetto di giudizio. Concludendo le sue *Animadversiones*, il Difensore del Vincolo si rimette “al prudente apprezzamento del Collegio per ciò che riguarda l'incapacità della donna” (*Animadv.* 11), poiché a suo parere la lettura e l'esame attento degli atti istruttori hanno svelato il fondamento della *causa petendi* relativamente a questa parte in causa.

18. Appare utile, innanzitutto, mettere in luce le note caratteriali, la storia biografica e le relazioni familiari primarie della sig.ra S., così come delineate nelle tavole processuali. Nella sua dichiarazione giudiziale la donna si definisce all'epoca dei fatti come una ragazza dalla personalità "ancora in via di formazione e di definizione" (Summ. 25,4). Quanto all'ambiente domestico S., pur non disconoscendo la coesione del nucleo familiare, tuttavia ne evidenzia la mentalità gretta, l'austerità educativa, la scarsa apertura al confronto e la limitata interazione sociale, che senza dubbio hanno inciso non poco nella grave difficoltà a strutturare in modo chiaro la propria personalità. Rappresentando il quadro delle relazioni primarie, S. dichiara: "*Pur avendo vissuto in una famiglia unita, devo dire che la mentalità chiusa dei miei genitori non favoriva il dialogo. Non ho avuto l'opportunità di avere contatti con l'esterno e una grande vita sociale, poiché si usciva solo con i nostri genitori. [...] I miei genitori mi hanno impartito una educazione abbastanza rigida*" (Summ. 25,4). Tenuto conto della frequentazione estremamente sporadica, G., altra parte in causa, ha colto ed evidenziato solo gli aspetti positivi della famiglia della fidanzata: "*L'ambiente familiare era sereno e unito: i genitori di S. erano persone rispettabili, che mi hanno accolto come un figlio. [...] Dai suoi genitori ha ricevuto un'ottima educazione umana e religiosa*" (Summ. 21,4). Da parte loro i testi ritraggono S. come persona affabile e socievole, ma di lei sottolineano soprattutto i tratti, il portamento, l'abbigliamento e gli atteggiamenti mascholini, aspetti che erano evidentemente palesi per quanti la conoscevano e frequentavano (cf. Summ. 29,4; 33,4). Non mancano anche le considerazioni circa un'impostazione educativa dai tratti rigidi e la presenza di una figura paterna eccessivamente controllante e limitante: "*I rapporti familiari erano ottimi, nonostante il padre di S. limitasse oltremodo la libertà delle sue figlie, non permettendo loro di uscire e di avere momenti di svago al di fuori del nucleo familiare*" (Summ. 29,4).

19. Il colloquio clinico, avuto durante l'attività peritale, ha confermato e arricchito le dichiarazioni giudiziali, riuscendo a ricostruire meglio la storia di vita personale, il legame di attaccamento alle figure genitoriali, le relazioni socio-affettive e il funzionamento interpersonale della donna. Soffermandosi

sulle dinamiche familiari, il perito osserva che lo sviluppo psicologico di S. è risultato severamente condizionato da un *pattern* di attaccamento insicuro, di tipo ambivalente, sperimentato nella relazione con i genitori. In particolare, il padre è stato vissuto dalla parte in causa come figura determinata, ipercontrollante, particolarmente severa ed autoritaria, incapace di promuovere la creatività. D'altro canto, la figura materna, scarsamente incline al dialogo, è stata incapace di entrare in sintonia con la dimensione affettiva della figlia, lasciando insoddisfatti i bisogni emotivi, non favorendo la maturazione di una positiva considerazione di sé e rendendo difficoltoso lo sviluppo di una chiara identità personale. Crescendo accanto a genitori severi, rigidi e critici, che la facevano sentire inadeguata e insicura, S. ha finito per diffidare delle proprie capacità ed ha sviluppato una bassa autostima, arrivando a non piacersi e a sentirsi diversa da come avrebbe voluto essere. L'ambiente familiare, quindi, non ha incoraggiato la donna ad esprimere con libertà la propria personalità e i propri bisogni, non l'ha stimolata a scoprire i propri interessi e le ha impedito di esteriorizzare sentimenti ed emozioni. Questo rapporto con le figure primarie dagli scarsi contenuti affettivi, unitamente alle forti limitazioni all'esplorazione autonoma dell'ambiente circostante e alla socializzazione, ha contribuito in modo determinante a generare in S. la sensazione di non essere mai abbastanza e a rafforzare in lei la percezione di non essere degna di essere amata (cf. Summ. 60,8).

20. Il legame esperito con le figure genitoriali, pertanto, ha comportato l'emergere di un senso di sé vago e indefinito, nonché di un senso di inaffidabilità ed incapacità nel riconoscere i propri stati interiori, accumulando scarsa autostima, insufficiente consapevolezza di sé, forte insicurezza a riconoscere ed esprimere i propri sentimenti e le proprie emozioni. Ciò è emerso in modo palese in fase adolescenziale, allorquando si colloca la conoscenza di una ragazza di Roma, con cui intrattiene dei contatti tramite un *social network*. Pur trattandosi di un rapporto meramente virtuale, S. comincia a provare sensazioni per lei del tutto sconosciute, che non la lasciano indifferente. A riguardo la donna dichiara: "*Prima di conoscere G. ho avuto dei contatti tramite chat con una ragazza di Roma, con la quale ho percepito*

sin da subito una grande affinità. Avevo sempre tanta voglia di sentirla ed ero molto presa da questo rapporto con lei, seppur vissuto virtualmente” (Summ. 26,6). Il coinvolgimento emotivo per questa ragazza suscita eccitazione e nel contempo grande confusione, come conferma anche G.: *“Prima di iniziare la nostra relazione, in una occasione S. mi aveva confidato di aver preso una cotta per una ragazza di Roma, che non riusciva a dimenticare. Non sapeva cosa le stesse accadendo, attribuendo tutto ad una sbandata momentanea”* (Summ. 21,5). Tuttavia, la scarsa consapevolezza degli stati emotivi interiori e l’inadeguatezza degli strumenti per leggere e interpretare pulsioni e sentimenti impediscono a S. di valutare correttamente l’attrazione per una persona dello stesso sesso, che non viene ammessa, anzi è contrastata e rimossa, come fa intendere G.: *“Durante il fidanzamento non abbiamo più ripreso la discussione sull’invaghimento di S. per la ragazza di Roma”* (Summ. 22,7). Comprensibile è l’atteggiamento della donna parte in causa che non solo deve fare i conti con la confusione circa il proprio orientamento sessuale, ma deve anche affrontare il disagio vissuto all’interno del nucleo familiare di origine, dove le questioni relative alla sessualità non erano oggetto di discussione o di confronto educativo. Inoltre, i conflitti emotivi interiori non venivano affrontati anche per il timore del giudizio delle figure genitoriali, che consideravano l’omosessualità come qualcosa di assolutamente sbagliato, innaturale e contrario alle norme del vivere comune. Dagli atti di causa, dunque, emerge chiaramente che la relazione ambivalente instaurata con le figure genitoriali ha impedito a S. di acquisire sicurezza ed elaborare autostima, assolutamente necessari per sviluppare un’emotività integrata ed una personalità equilibrata e chiara, che al contrario risultava vaga, indefinita e incerta anche quanto alla propria identità sessuale.

21. In queste condizioni di grave carenza nella definizione dell’identità di S. e senza che la donna avesse ancora raggiunto la necessaria armonia della struttura della personalità è avvenuta la conoscenza con G. non attraverso il normale incontro fisico, ma mediante l’approccio del mondo virtuale, modalità ormai sempre più diffusa per conoscersi e innamorarsi, in cui l’altro è percepito come la risposta ai bisogni personali e prolungamento dei propri

desideri. Nella sua dichiarazione giudiziale la donna illustra i primi approcci e le successive fasi della relazione: *“Ho conosciuto G. nel 2004-2005 in una chat. Ci siamo scambiati i numeri di telefono e così abbiamo iniziato a sentirci. Dopo parecchi mesi ci siamo incontrati personalmente, cominciando la nostra conoscenza, che tuttavia ha patito la distanza che ci separava, poiché G. viveva a.... mentre io abitavo a Solo nel 2009 abbiamo dato inizio alla nostra relazione sentimentale. [...] Sia per me che per G. era la prima esperienza affettiva”* (Summ. 26,5). Il rapporto tra le parti, dunque, era caratterizzato dalla inesperienza dei giovani in campo affettivo e dalla distanza geografica, aspetti di non secondaria importanza, che hanno avuto un peso determinante nella costruzione di una relazione di coppia che sin dai suoi esordi è apparsa precaria, fragile e superficiale, come spiega bene G.: *“Da quando abbiamo dato inizio al nostro rapporto, ovvero dal 2009, ogni settimana andavo a trovare S. al suo paese, restando con lei per una giornata. Nel resto del tempo ci sentivamo al telefono, per cui la nostra frequentazione è stata limitata e sempre contraddistinta dalla presenza dei familiari di S.. [...] Il nostro rapporto è stato sostanzialmente sereno, soprattutto perché ci vedevamo solo una volta alla settimana e questo ci faceva apparire tutto positivo. Devo confessare che in realtà abbiamo avuto ben poco tempo per approfondire la nostra conoscenza reciproca”* (Summ. 21-22,6). Non dissimile è la descrizione data da un teste: *“Il loro rapporto è stato vissuto per la maggior parte del tempo a distanza, vivendo i giovani in due paesi diversi. La maggior parte delle volte era G. a raggiungere S. a ..., dove comunque si fermava poco tempo. Certamente i giovani nutrivano reciproci sentimenti di affetto, anche se ho notato poco coinvolgimento da parte loro, in particolare da parte di S. che era sempre un po' fredda verso il fidanzato. Poche volte li ho visti scambiarsi gesti affettuosi”* (Summ. 34,6). La natura di questa intermittente relazione a distanza, con incontri brevi e saltuari, non ha favorito l'approfondimento della conoscenza reciproca: molti aspetti della vita in comune venivano evitati, benché fossero fondamentali per la maturazione dei singoli, la crescita del legame di coppia e la costruzione di un rapporto profondo e intimo. Tra le questioni lasciate in sospeso e mai seriamente

affrontate rientra anche la sfera dell'intimità e dell'orientamento sessuale di S.. In proposito, eloquenti sono le considerazioni di G.: *“Nel corso del tempo pre-matrimoniale abbiamo avuto pochi rapporti intimi, che da parte mia erano ricercati ma che S. rifiutava. Non riuscivo a spiegarmi le ragioni dei rifiuti da parte di S. e della mancanza di desiderio da parte sua, visto che ci vedevamo poco. Con lei non ho mai affrontato questa problematica”* (Summ. 22,6). Ed ancora, relativamente all'invaghimento e all'attrazione di S. per una ragazza, come già riportato in precedenza, nessuno dei due giovani ha cercato il necessario chiarimento e il dovuto approfondimento con se stesso e con l'altro, anzi ha preferito tacere e glissare aspetti e dimensioni importanti della relazione di coppia, che sono stati sottovalutati e, almeno per la donna, perfino negati (cf. Summ. 22,7).

22. La decisione nuziale, pertanto, non è l'esito di una relazione giunta ad una fase matura di un ulteriore impegno di vita, quanto in realtà rappresenta per entrambi un semplice tentativo di soluzione di problematiche personali e relazionali, secondo criteri di utilità e convenienza, come ben chiarisce G.: *“Stanchi di questo rapporto a distanza e di una frequentazione assai ridotta, insieme abbiamo convenuto di sposarci, circa un anno prima delle nozze”* (Summ. 22,7). Sulla stessa lunghezza d'onda si pone la dichiarazione di S., la quale precisa le proprie motivazioni personali che l'hanno spinta ad orientare in senso matrimoniale una relazione in realtà per lei priva di un reale coinvolgimento emotivo ed affettivo di natura sponsale: *“Circa un anno prima delle nozze abbiamo concordato di sposarci, perché la distanza pesava sul nostro rapporto e volevamo avere l'opportunità di costruire qualcosa insieme. Ritengo di non aver valutato attentamente la vita matrimoniale che avevo scelto. Volevo staccarmi dalla mia famiglia di origine, che non mi permetteva di vivere con grande libertà”* (Summ. 26,7). È evidente, dunque, un approccio alle nozze estremamente superficiale, semplicistico, avventato, approssimativo e immaturo: la decisione di giungere alle nozze scaturisce soltanto dal desiderio di mettere la parola fine ad un rapporto di coppia vissuto per lo più a distanza da due persone che si conoscevano molto poco, non si confrontavano a sufficienza e nutrivano l'ingenua convinzione che la conoscenza reciproca

più profonda sarebbe arrivata con il tempo, con l'inizio della vita comune. L'unione coniugale non è nata dalla condivisione delle reciproche risorse, quanto piuttosto dall'incastro di problematiche e bisogni reciproci, che ha condotto le parti al matrimonio in assenza di un sufficiente percorso di conoscenza reciproca, di cura e di crescita del legame e senza impegno autentico e continuativo per la costruzione di un rapporto maturo e consapevole. Le risultanze istruttorie riportate, in sostanza, mettono in rilievo una condizione interiore e psicologica di S. confusa, indefinita e alterata, che le ha impedito una conveniente ed adeguata valutazione del progetto nuziale. A ciò si aggiunga che ha influito sulla sua facoltà critica e volitiva l'assenza di consapevolezza della potenza dell'attrattiva verso lo stesso sesso. Infatti, l'aver sottovalutato la forza della pulsione interna è stata una limitazione della capacità di discernimento, per cui il matrimonio è stato frutto di un conflitto nevrotico, non disponendo ancora, all'epoca delle nozze, degli strumenti di accettazione del suo orientamento sessuale. Per di più, nella scelta di celebrare le nozze hanno sicuramente influito l'educazione familiare e la preoccupazione dell'approvazione sociale.

23. Ai fini del giudizio della fattispecie in esame, utile si è rivelata la relazione peritale, nella quale si riconosce che all'epoca della scelta matrimoniale la personalità della donna parte in causa *“risultava organizzata nevroticamente con forti conflittualità risalenti all'infanzia e un pattern di pensieri e comportamenti disadattivo nella risoluzione dei conflitti che vedevano coinvolti l'area degli affetti, dei sentimenti e delle emozioni [...], da cui scaturivano marcati aspetti di immaturità psicologica di tipo affettivo-emozionale e un orientamento sessuale non ben determinato, con tendenza omosessuale egodistonica”* (Summ. 64,9). Secondo il perito, tale condizione di severa anomalia psicoaffettiva, abituale e non transitoria, di chiaro potere dismaturativo, ha determinato la deficitaria integrazione della razionalità con i vissuti emotivi ed una significativa alterazione delle facoltà volitive ed estimative necessarie a formulare un consenso maturo e consapevole. Per di più, nella donna risultava compromessa anche la capacità di autodeterminarsi alla scelta nuziale (cf. Summ. 74,10).

24. La condizione psichica di S. non ha solo compromesso le sue capacità critiche e volitive in ordine all'emissione di un consenso valido, ma ha anche reso la donna incapace di assumere i relativi obblighi essenziali del matrimonio, impedendo di fatto la costituzione di un legame sponsale caratterizzato da mutua integrazione e scambio reciproco. Ripercorrendo la convivenza coniugale, la donna parte in causa comunque descrive una prima fase sostanzialmente serena e priva di problematiche degne di nota: *“La vita coniugale si è svolta in modo sereno nei primi anni, quando tra me e G. c’era una buona intesa. Peraltro, il matrimonio mi ha aiutato a scoprire i rapporti sociali, le uscite e i divertimenti, di cui non avevo alcuna esperienza nella mia vita in famiglia”* (Summ. 27,11). Purtroppo, la serenità e l’intesa dei primi tempi ben presto vengono meno poiché, dopo l’euforia della scoperta della vita sociale da parte di S., subentra la *routine*, che trasforma la convivenza coniugale in un rapporto abitudinario, privo di passione, apatico e piatto. La vita di coppia progressivamente perde di slancio ed entusiasmo, il legame si indebolisce, emergono le incomprensioni e i sentimenti lentamente si affievoliscono, come precisa la donna parte in causa: *“Negli ultimi due anni di matrimonio i nostri sentimenti progressivamente sono scemati mi sono accorta di non provare più nulla per G.”* (Summ. 27,11). Lo stesso scenario è rappresentato da G., il quale dichiara: *“I litigi e le incomprensioni erano continui e dovuti a motivi banali. Per evitare situazioni di conflittualità con mia moglie, spesso cercavo delle scuse per allontanarmi da casa. Nemmeno la nascita di nostro figlio ha migliorato il rapporto coniugale”* (Summ. 23,11). Allo stesso modo, uno dei testi riferisce l’insoddisfazione di S. per la vita matrimoniale e la sua inquietudine interiore per il lento dissolvimento dell’unione affettiva con il marito: *“Nell’ultimo periodo del matrimonio S. mi ha chiamato in lacrime per manifestarmi il suo malessere. Mi ha riferito in quella circostanza di vivere un disagio nella vita coniugale con G., verso il quale non nutriva più alcun sentimento sponsale”* (Summ. 31,11). Le problematiche di coppia, purtroppo, non vengono affrontate e chiarite, poiché carenti sono le dinamiche comunicative tra i coniugi, il cui rapporto manca del tutto di narrazioni comuni: in fondo nessuno dei due conosceva veramente i

valori, i bisogni e le priorità del coniuge. Emerge così la totale assenza di obiettivi condivisi da parte della coppia, di comunicazione interpersonale e di comunione di vita, di intimità relazionale e di concreta sintonizzazione verso i sentimenti e i bisogni dell'altro. Peraltro, l'indisponibilità ad affrontare la distanza e a ricercare soluzioni comuni fa chiudere i coniugi in un profondo stato di isolamento e di solitudine, tale da indurli a non investire più nell'altro, a ritirare la fiducia reciproca e ad andare ciascuno per la propria strada. E, infatti, S. si allontana gradualmente dal marito e si apre ad una relazione extraconiugale con una donna: *“I nostri sentimenti progressivamente sono scemati e mi sono accorta di non provare più nulla per G. Nel contempo ho conosciuto una ragazza, con la quale ho avuto una grande affinità. Con il tempo questa amicizia si è trasformata in un rapporto sempre più intimo, perché ho scoperto di nutrire dei sentimenti verso di lei. Negli ultimi mesi di matrimonio con questa donna ho instaurato una relazione extra-coniugale, che poi G. ha scoperto”* (Summ. 27,11). In definitiva, la vita nuziale attesta in modo chiaro l'inadeguatezza della donna ad instaurare con il coniuge una vera relazione sponsale, con i tratti dell'oblatività e dell'intima donazione, non per negligenza e disimpegno, quanto per la sua condizione di immaturità psico-affettiva, che all'epoca delle nozze aveva creato in S. uno stato di confusione circa la propria identità, rendendola incapace di riconoscere il proprio orientamento sessuale, represso, negato e contrastato, ma emerso prepotentemente nel corso della vita coniugale, allorché la donna acquista maggiore consapevolezza di sé e matura un'accettazione senza più ambiguità.

25. Nella relazione peritale, dopo le sue valutazioni circa l'incidenza dell'anomala struttura di personalità della donna sull'emissione di un valido consenso matrimoniale, il Consulente tecnico aggiunge che nel contempo la condizione psicologica di S. ha reso significativamente difficoltosa la costituzione di una pur minimale comunione di vita e di amore. Infatti, l'immaturità psico-affettiva non ha consentito alla donna di impegnarsi totalmente nella costruzione di una progettualità coniugale, di instaurare con il marito un legame profondo, di affrontare insieme a lui le difficoltà della vita matrimoniale, cercando di crescere insieme nel rapporto di coppia, sia nella

dimensione umana che in quella cristiana. Inoltre, secondo il competente parere del perito, l'orientamento sessuale non ben determinato, almeno al momento delle nozze, con tendenza omosessuale egodistonica, ha esposto S. ad una costante ed instabile oscillazione tra l'istanza di ritrovare se stessa nella complementarità dell'unione matrimoniale e l'istanza opposta di riconoscersi e realizzarsi nella relazione omosessuale. Ciò ha provocato per la donna una vera impossibilità nell'assunzione di alcuni obblighi del matrimonio, come la mutua e piena integrazione personale nella comunità di vita coniugale, la salvaguardia dell'unità del vincolo e della fedeltà (cf. Summ. 76,11).

26. Dall'esame degli atti e delle prove addotte il Collegio giudicante ha raggiunto la certezza morale della nullità del matrimonio per **grave difetto di discrezione di giudizio dell'uomo circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare ed accettare reciprocamente** (can. 1095, n. 2) e per **incapacità del medesimo uomo ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica** (can. 1095, n. 3), capi da trattare insieme, poiché anche in questo caso interrelati.

27. Pure nella ricostruzione della vicenda personale del sig. G. si deve porre attenzione prima di tutto al contesto familiare nel quale egli è cresciuto ed alle relazioni primarie che hanno segnato la sua personalità e la sua indole. Bisogna subito dire che le dichiarazioni delle parti e dei testi esaltano la positività del temperamento e del carattere dell'uomo, così come dell'ambiente familiare e dell'impostazione educativa. Infatti, parlando di sé e della sua famiglia, G. afferma: *“Il clima familiare era tranquillo e sereno. Ero un ragazzo tranquillo, che non è mai uscito fuori dalle righe: andavo a scuola, lavoravo e mi concedevo anche dei divertimenti. [...] Ritengo di aver ricevuto un'ottima educazione dai miei genitori, che mi hanno insegnato il rispetto per gli altri. Sono stato formato cristianamente”* (Summ. 20-21,4). Anche S. descrive G. come giovane buono e pacato, con una condizione domestica per lei invidiabile: *“L'ambiente familiare era tranquillo e sereno, con una mentalità più aperta rispetto alla mia famiglia. [...] G. ha ricevuto dai suoi genitori una buona educazione, che per me è stata anche di esempio”* (Summ.

26,4). Allo stesso modo i testi tratteggiano il profilo di un giovane perbene, rispettabile, scherzoso, socievole, disponibile e grande lavoratore (cf. Summ. 30,4; 34,4).

28. Preziosa si è rivelata l'attività peritale che, attraverso il colloquio clinico e l'esame psicodiagnostico, ha approfondito l'area cognitiva, affettiva e relazionale dell'uomo, ha esaminato le vicende familiari e il legame con le figure genitoriali, ha rilevato il percorso psico-evolutivo, ha delineato gli schemi cognitivi e i fenomeni intrapsichici in lui prevalenti, nonché il modo di rapportarsi con se stesso e di interagire con gli altri e il mondo circostante. Ne è emerso una struttura di personalità non del tutto integrata ed equilibrata, organizzata in modo difettoso a causa di un rapporto disfunzionale con la figura materna, che si è relazionata con il figlio in modo eccessivamente ansioso e protettivo, tanto da condizionarne negativamente lo sviluppo psicologico. Le esagerate preoccupazioni della madre, accompagnate da un costante comportamento intrusivo, hanno scoraggiato in G. ogni impulso all'auto-affermazione, facendolo percepire debole, inadeguato e bisognoso di protezione. In sostanza, il legame possessivo, remissivo e dipendente con la figura materna non ha offerto a G. quella base indispensabile per costruire una personalità sicura, forte ed armoniosa e gli ha impedito di acquisire autostima, autonomia ed indipendenza, basilari per instaurare relazioni interpersonali mature (cf. Summ. 106,8). Di conseguenza, G. ha elaborato una immagine incoerente e fragile di sé, caratterizzata da una tendenza alla timidezza e all'introversione, da scarsa fiducia nelle proprie capacità, da carente capacità di consapevolezza dei propri stati emotivi e dei propri sentimenti, da immaturità sul versante emotivo ed affettivo, da una cronica sensazione di insicurezza e indecisione. Nel contempo, non disponendo di una identità ben strutturata ed integrata per il costante controllo della figura materna, G. ha maturato un intenso desiderio di essere amato ed un profondo bisogno di sentirsi valorizzato e accolto, con una organizzazione delle dinamiche relazionali improntate alla dipendenza, alla ricerca di attenzioni e al timore dell'esclusione o del rifiuto (cf. Summ. 102,6 e 105,7). Secondo il perito, in G. erano presenti marcati tratti di immaturità psicologica di tipo affettivo-

emozionale, dovuta a forti conflittualità inconsce risalenti all'infanzia, a partire dal *pattern* di attaccamento insicuro, di tipo ambivalente-invischiato, e note marcate di legame simbiotico con la figura materna, che hanno favorito la strutturazione della personalità in chiave passivo-dipendente, caratterizzata dalla ricerca di un apporto esterno per il proprio equilibrio, non disponendo di adeguate risorse interne. Per questa ragione, il giovane mancava di assertività, ovvero della capacità di esprimere i propri bisogni e i propri sentimenti, di esternare un'opinione in disaccordo, di portare avanti le proprie idee con convinzione (cf. Summ. 112,8).

29. In questo scenario psico-evolutivo, deficitario sul piano affettivo ed emotivo, si è inserito l'incontro e l'avvio della relazione sentimentale con S., come in precedenza evidenziato, conosciuta sul *web* attraverso una piattaforma sociale: *“Ho conosciuto S. intorno al 2004-2005 in chat. Ci siamo incontrati dopo 4-5 mesi. Non eravamo dello stesso paese, anzi le nostre città di origine erano abbastanza distanti. [...] Io avevo 20 anni, mentre lei ne aveva solo 17. Abbiamo proseguito il nostro rapporto di amicizia, continuando a sentirci in chat o per cellulare e incontrandoci ogni tanto. Dopo tre anni, avendo constatato tra noi una certa sintonia, abbiamo dato inizio al nostro rapporto affettivo, che è iniziato nel 2009. [...] Per me era la prima esperienza sentimentale”* (Summ. 21,5). L'interazione e la socializzazione avvengono prevalentemente attraverso gli strumenti tecnologici, che per G. rappresentano un modo per cercare di ovviare alla scarsa stima di sé e alle difficoltà nelle relazioni interpersonali dirette, anche a motivo della inesperienza dell'uomo in campo affettivo. L'incontro virtuale ha però attivato in lui un processo di idealizzazione dei sentimenti, delle emozioni e, inevitabilmente, del partner. Infatti, permanendo inappagato un enorme bisogno di sentirsi amato, accolto, stimato e confermato, G. ha proiettato in S. un'immagine idealizzata di forza, di autonomia e di determinazione. Inconsciamente G. ha trasferito e riprodotto nel rapporto di coppia le dinamiche di passività e dipendenza sperimentate nella relazione con la madre, dimostrando una insufficiente integrazione e strutturazione della personalità che, non disponendo di adeguate e positive

risorse interiori, necessitava costantemente di un supporto esterno di conferma per attivare atteggiamenti propositivi.

30. La scelta di mantenere i mezzi di comunicazione come via privilegiata per relazionarsi è stata dovuta anche ad una ragione pratica, ossia la distanza geografica tra le parti, aspetto non marginale, che di fatto ha impedito una frequentazione assidua ed una conoscenza accurata tra le parti. A riguardo G. afferma: *“Da quando abbiamo dato inizio al nostro rapporto, ovvero dal 2009, ogni settimana andavo a trovare S. al suo paese, restando con lei per una giornata. Nel resto del tempo ci sentivamo al telefono, per cui la nostra frequentazione è stata limitata e sempre contraddistinta dalla presenza dei familiari di S. [...] Il nostro rapporto è stato sostanzialmente sereno, soprattutto perché ci vedevamo solo una volta alla settimana e questo ci faceva apparire tutto positivo. Devo confessare che in realtà abbiamo avuto ben poco tempo per approfondire la nostra conoscenza reciproca”* (Summ. 21-22,6). La relazione sentimentale, dunque, è stata vissuta per lo più in modo intermittente, con incontri brevi e saltuari, cosa che ovviamente non ha favorito l'approfondimento della conoscenza reciproca, fondamentale per la maturazione di un rapporto di coppia intimo e intenso. Infatti, G. ha impostato la relazione in maniera superficiale e sbrigativa, non chiedendosi se conosceva S. a sufficienza, se la vedeva come la ragazza adatta per lui, se c'era qualcosa di lei che non gli piaceva e se il rapporto affettivo fosse confacente o meno ai suoi bisogni reali. In poche parole, G. mancava del tutto di atteggiamento critico e di un adeguato esame della realtà, tanto da evitare di affrontare aspetti fondamentali della vita comune, quali quelli relativi alla sfera dell'intimità. In proposito, significative sono le parole dell'uomo: *“Nel corso del tempo pre-matrimoniale abbiamo avuto pochi rapporti intimi, che da parte mia erano ricercati ma che S. rifiutava. Non riuscivo a spiegarmi le ragioni dei rifiuti da parte di S. e della mancanza di desiderio da parte sua, visto che ci vedevamo poco. Con lei non ho mai affrontato questa problematica”* (Summ. 22,6). Altra questione a cui G. non ha dato importanza, eludendola e lasciandola in sospeso, riguardava la simpatia e l'attrazione che la fidanzata gli aveva confidato di nutrire per una ragazza di Roma: *“Prima di iniziare la nostra*

relazione, in una occasione S. mi aveva confidato di aver preso una cotta per una ragazza di Roma, che non riusciva a dimenticare. [...] Durante il fidanzamento non abbiamo più ripreso la discussione sull'invaghimento di S. per la ragazza di Roma" (Summ. 21,5 e 22,7). La dichiarazione di G. resa in sede giudiziale dimostra da parte sua non soltanto una sottovalutazione di un elemento rilevante per la relazione di coppia, quanto invero una allarmante immaturità ed una carente capacità critica che gli permettessero di valutare adeguatamente la qualità e la natura del legame affettivo instaurato con S..

31. La condizione psichica di G., dunque, non gli ha consentito di considerare le tante criticità della relazione sentimentale e la mancanza di sufficienti affinità per orientare il rapporto al matrimonio. Ciononostante, la scelta nuziale viene assunta pur in assenza di una solida intesa di coppia e di un autentico progetto di vita comune. Nella decisione matrimoniale emergono piuttosto evidenti motivazioni ambivalenti, concrete e funzionali che spingono G. a celebrare le nozze: *"Stanchi di questo rapporto a distanza e di una frequentazione assai ridotta, insieme abbiamo convenuto di sposarci, circa un anno prima delle nozze"* (Summ. 22,7). L'unione coniugale non si pone come il coronamento di un percorso di crescita di una relazione maturata sotto il profilo dell'integrazione interpersonale e della reciprocità affettiva, né nasce dalla condivisione delle personali risorse, quanto dalla necessità di G. di soddisfare i propri bisogni di riconoscimento, di sostegno e di affetto, che lo inducono alle nozze pur in mancanza di un sufficiente percorso di conoscenza reciproca e di un impegno autentico e serio nella cura e nella promozione del legame affettivo. Sebbene l'uomo parte in causa abbia dichiarato che all'epoca si sentiva pronto alla vita coniugale e che era consapevole del significato del matrimonio e degli impegni annessi (cf. Summ. 22,7), in realtà gli atti istruttori mettono in risalto una carente capacità critica nella scelta nuziale, assunta con molta superficialità e immaturità, senza ponderare in modo adeguato la compatibilità di due personalità evidentemente disarmoniche, i reali sentimenti provati per la fidanzata, i limiti e le difficoltà oggettive della relazione, nonché le responsabilità derivanti da una decisione tanto rilevante per la sua vita.

32. Oltre al già richiamato apporto della relazione peritale nell'integrazione delle dichiarazioni delle parti con la raccolta dei dati anamnestici, il lavoro del Consulente tecnico riveste ulteriore rilevanza probatoria per la precisa qualificazione dei tratti disfunzionali della personalità dell'uomo parte in causa, nonché dell'incidenza sul processo critico-decisionale. Secondo il perito, G. presentava *“una strutturazione della personalità in chiave passivo-dipendente, conseguenza dell'iper-coinvolgimento e del comportamento intrusivo dei suoi genitori (in particolare la madre) e del legame simbiotico instaurato con la figura materna”* (Summ. 112,9). Precisando ulteriormente l'esito dell'indagine, il perito aggiunge di aver individuato in G. *“una severa immaturità psicologica di tipo affettivo-emozionale, dovuta a forti conflittualità inconsce risalenti all'infanzia, a partire dal pattern di attaccamento insicuro, di tipo ambivalente-invischiato, sperimentato nella relazione con una madre iperprotettiva”* (Summ. 113,9). A suo giudizio tale anomalia era abituale, non transitoria e di una gravità talmente severa da aver alterato del tutto le facoltà critiche e volitive in ordine alla scelta matrimoniale, nonché la sua capacità di autodeterminazione, configurando un grave difetto di discrezione di giudizio che ha compromesso la capacità affettiva, estimativa e valutativa e ha decurtato significativamente il corretto esame del vincolo coniugale (cf. Summ. 122,10).

33. Come accaduto per la donna, anche per G. la condizione psichica non ha solo compromesso le sue capacità critiche e volitive in ordine all'emissione di un consenso valido, ma lo ha anche reso incapace di assumere i relativi obblighi essenziali del matrimonio. Diversamente dalla moglie che, affrancata dalle limitazioni familiari, sperimenta una prima fase della vita matrimoniale entusiasmante, inebriata dalla scoperta dei rapporti sociali, per G. la convivenza coniugale si rivela sin dagli esordi tesa, conflittuale e insoddisfacente. Soffermandosi brevemente sul tempo nuziale, infatti, l'uomo dichiara: *“Nel nostro matrimonio sono mancate sin da subito la serenità e l'armonia. I litigi e le incomprensioni erano continui e dovuti a motivi banali”* (Summ. 23,11). La fatica di sostenere un confronto aperto ed un dialogo leale e sincero con la moglie, che gli consentisse di superare i dissidi ed iniziare un

percorso di reciproca conoscenza, induce G. a trascorrere sempre più tempo fuori casa: *“Per evitare situazioni di conflittualità con mia moglie, spesso cercavo scuse per allontanarmi da casa”*. Nel contempo, si rifugia nel lavoro, da cui si lascia assorbire totalmente, senza accorgersi che in realtà stava sottraendo tempo alla vita di coppia e sprecando occasioni di condivisione, come lamenta S. (cf. Summ. 27,11) e rimarca uno dei testi adottati in giudizio: *“Certamente il lavoro di G. ha inciso negativamente sulla costituzione di una forte comunione di vita, poiché spesso era costretto ad assentarsi”* (Summ. 31,11). G. non riesce a mettersi in ascolto delle esigenze della moglie, che chiede maggiore attenzione, vicinanza e supporto. Così facendo, l'uomo di fatto impedisce la formazione di una mentalità di coppia e di una progettualità condivisa della vita matrimoniale, acuendo ancor più la distanza, la solitudine e l'estraneità tra i coniugi. Infatti, sussistendo dinamiche comunicative difettose, sentimenti inespressi ed un insufficiente livello di reciprocità, i coniugi restano delle individualità che non riescono ad incontrarsi per realizzare una comunione di vita coniugale, ad accogliersi reciprocamente, a ridefinirsi dinanzi alla quotidianità, a promuovere un progressivo cammino di appartenenza reciproca. Peraltro, G. mette in rilievo che le problematiche del rapporto coniugale hanno avuto inevitabili riflessi anche nelle intimità di coppia: *“La nostra vita intima coniugale non è stata intensa, anzi i rapporti erano sporadici ed occasionali. Da parte mia c'era desiderio sessuale, che invece mancava completamente in mia moglie”* (Summ. 23,10). Purtroppo, la coppia non ha mai ritenuto di dover affrontare seriamente le difficoltà incontrate, mettendo ancor più a nudo l'inconsistenza dell'unione coniugale.

34. Sebbene la relazione matrimoniale fosse evidentemente disfunzionale, G. non ha neppure colto le proprie carenze, responsabilità e negligenze, rimanendo convinto di essere riuscito comunque a corrispondere alle necessità familiari, riferendosi chiaramente solo all'assistenza materiale (cf. Summ. 23,11) e denotando così una visione del connubio coniugale riduttiva e impoverita dell'aspetto personalistico. In concreto, durante la vita coniugale G. non è stato in grado di cogliere i bisogni della moglie, di garantirle vicinanza, sostegno e dedizione, di comunicare apertamente e di relazionarsi

con autenticità, in modo da affrontare insieme alla moglie le difficoltà della vita coniugale e costruire un progetto condiviso, partendo dalle singole peculiarità e dai rispettivi bisogni. Per di più, egli ha mostrato la propria inadeguatezza a costruire un rapporto interpersonale con la moglie, caratterizzato dall'oblatività, dalla reciprocità, dalla condivisione, dall'integrazione e dal perfezionamento personale e vicendevole. Nella sua relazione anche il perito ha riconosciuto che i tratti disfunzionali della personalità dell'uomo, dovuti alla sua immaturità psico-affettiva, hanno pregiudicato la costituzione di una minimale comunione di vita coniugale, poiché di fatto per G. risultava realmente impossibile l'assunzione degli obblighi essenziali che caratterizzano il connubio matrimoniale, in particolare lo scambio affettivo, la comunicazione aperta e sincera, la reciprocità, l'integrazione e la complementarietà (cf. Summ. 122,11).

35. Nelle sue *Animadversiones* il **Difensore del Vincolo** ha chiesto di rispondere negativamente all'ipotesi di incapacità riguardante l'uomo, non avendo riscontrato negli atti alcunché di rilevante, poiché a suo parere l'immaturità addebitata a G. non attiene alla sfera psico-affettiva, è di natura transitoria e non talmente grave da aver compromesso le facoltà critiche e volitive dell'uomo (cf. Animadv. 6,10). In verità le conclusioni dello stimato Ufficiale del Tribunale sembrano l'esito di una lettura e di un'analisi poco attente degli atti istruttori poiché, come è stato già messo in rilievo, il perito parla espressamente di immaturità psicologica di tipo affettivo-emozionale, qualifica l'anomalia come abituale, ne sottolinea la nota della gravità, nonché la severa incidenza sulle facoltà superiori dell'uomo in ordine alla scelta nuziale e all'assunzione degli oneri coniugali (cf. Summ. 113,9; 122,10; 122,11). Peraltro, il Consulente tecnico d'ufficio mette sufficientemente in luce l'aderenza agli atti delle sue conclusioni e il radicamento delle sue valutazioni nella vicenda personale dell'uomo.

36. Le quali cose esposte in diritto e in fatto Noi sottoscritti Giudici di Turno, riuniti in seduta collegiale, alla presenza di Dio ed invocato il nome di Cristo, dichiariamo e sentenziamo quanto segue:

**“CONSTA DELLA NULLITÀ DEL MATRIMONIO
PER GRAVE DIFETTO DI DISCREZIONE DI GIUDIZIO DA PARTE
DELL’UOMO E DELLA DONNA CIRCA I DIRITTI E I DOVERI
MATRIMONIALI DA DARE E ACCETTARE RECIPROCAMENTE
(can. 1095, n. 2) E PER INCAPACITÀ DELL’UOMO E DELLA DONNA
AD ASSUMERE GLI OBBLIGHI ESSENZIALI DEL MATRIMONIO
PER CAUSE DI NATURA PSICHICA (can. 1095, n. 3)”.**

Pertanto, si risponde al primo dubbio concordato:

AFFERMATIVAMENTE.

Si risponde al secondo dubbio concordato:

AFFERMATIVAMENTE.

Si fa divieto ad entrambe le parti, sig.ri G. e S. di contrarre nuovo matrimonio senza la previa consultazione del Tribunale che ha emesso la sentenza definitiva (art. 251 §1, DC).

Le spese processuali sono liquidate secondo il tariffario del Tribunale e delle Norme della CEI e sono poste a carico delle parti.

Così sentenziamo. Ed ordiniamo alla Cancelleria del Tribunale di pubblicare e far eseguire questa nostra sentenza definitiva, a norma del can. 1682 §2, MI.

La parte che si ritiene onerata ha la facoltà di esperire i mezzi di difesa ammessi dal diritto (cann. 1619-1640, CIC), proponendo impugnazione presso

il Tribunale Ecclesiastico di Appello di Benevento o presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana.

L'appello deve essere interposto davanti a questo Tribunale nel termine di **15 giorni utili** dalla notifica della sentenza (can. 1630 §1, CIC), e deve essere proseguito davanti al Tribunale di Appello o presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana, entro un mese dalla sua interposizione (can. 1633, CIC).

Decorsi i predetti termini in assenza di impugnazione, la sentenza diventerà esecutiva e sarà, pertanto, trascritta nei registri parrocchiali pertinenti (can. 1679, MI).

Dalla sede del Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese, il giorno 2 maggio 2022.

Mons., Preside del Collegio

Sac. Fabio Tangari, Giudice Ponente

P., Giudice

Cancelliere

La sopra estesa sentenza è stata notificata agli aventi interesse in data _____

Il Cancelliere